

Duraccio Consulenti del Lavoro
S.r.l.-S.t.P.

Gennaio 2025

A tutti i clienti

Sede

Via Roma 107
80047 San Giuseppe Ves.no(Na)
e.mail info@duraccioconsulentidellavoro.it
pec duraccio.stp@pec.it
www.duraccioconsulentidellavoro.it
+39 081.827.21.69

P. IVA e C.F. 08775151213

Iscritta alla sezione speciale dell'albo
dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Soci professionisti

dott. Francesco Duraccio
francesco.duraccio@consulentidellavoro.it

dott. Luigi Duraccio
luigi@duraccioconsulentidellavoro.it

dott. Luigi jr Duraccio
luigi jr@duraccioconsulentidellavoro.it

Legge di Bilancio 2025 – le principali novità in sintesi.

Nella nuova legge di bilancio per il 2025 sono contenute diverse misure in materia di lavoro e previdenza, tra le quali interventi di sostegno all'occupazione e alla famiglia e disposizioni in materia di pensioni, sostegno al reddito e di ammortizzatori sociali.

Di seguito riportiamo una sintesi **delle disposizioni di maggiore interesse** :

CONGEDO PARENTALE → Viene resa strutturale l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo parentale per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, la disciplina in esame prevede che le mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all'art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall'1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori, nei seguenti termini:

- all'80% della retribuzione per due mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato o terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;
- all'80% della retribuzione per tre mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

NUOVO REQUISITO PER LA NASPI → Aggiungendo la lett. c-bis) all'art. 3 co. 1 del DLgs. 4.3.2015 n. 22, viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpl, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.1.2025. Nello specifico, per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all'evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpl, hanno presentato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato, sarà possibile accedere al beneficio solo se abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego. In altri termini, se il lavoratore si dimette da un'azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpl, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.

MISURE PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO → Vengono introdotte specifiche misure finalizzate al trattenimento in servizio di lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego.

- **Incentivo per la rinuncia a “Quota 103” e alla pensione anticipata**

Viene riproposto anche per l'anno 2025 l'incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato – in questo caso, entro il 31.12.2025 – i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”). In modo analogo, l'incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata

di cui all'art. 24 co. 10 del DL 6.12.2011 n. 20128. Sul punto, si ricorda che tale opzione consiste nella rinuncia all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata la facoltà in parola, verrà quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali.

MAGGIORAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO INPS → Per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall'INPS, e privi di anzianità contributiva pensionistica al 1° gennaio 2025, viene riconosciuta la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo individuale maturato durante la carriera lavorativa, attraverso l'applicazione di una maggiore aliquota contributiva pensionistica non superiore al 2 per cento. La maggiorazione può essere applicata solo successivamente al conseguimento dell'età corrispondente al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia attualmente pari a 67 anni. La quota di trattamento derivante dall'esercizio di detta opzione non concorre al raggiungimento degli "importi soglia" posti come condizione per il conseguimento della pensione di vecchiaia e della cd. pensione anticipata nel sistema contributivo integrale. La quota è deducibile nella misura del cinquanta per cento, in deroga al principio della deducibilità integrale della contribuzione pensionistica del lavoratore, ivi compresa la contribuzione volontaria, ai sensi dell'art. 10 TUIR, comma 1, lett. e).

MISURE DI FLESSIBILITÀ IN USCITA → Si dispone la proroga anche per il 2025 delle principali forme di flessibilità in uscita, ovvero l'anticipo pensionistico "Opzione donna", l'APE sociale e la pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103").

- **Opzione donna**

Viene dunque prorogato anche per il prossimo anno il diritto al trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna" di cui all'art. 16 co. 1-bis del DL 4/2019. Pertanto, tale opzione potrà essere esercitata lavoratrici che entro il 31.12.2024:

- hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni;
- appartengono a specifiche categorie (caregiver che assistono da almeno 6 mesi parenti in stato di handicap grave, invalide almeno al 74%, donne licenziate da aziende in crisi ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006).

Viene inoltre fissato al 28.2.2025 il termine entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

- **Pensione anticipata flessibile**

Viene altresì prorogato per il prossimo anno il regime di pensione anticipata flessibile regolato dall'art. 14.1 del DL 4/2019, che consente l'uscita dal lavoro a coloro di un'età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni (c.d. "Quota 103"). Tali requisiti, secondo quanto indicato nella disposizione in commento, dovranno pertanto essere perfezionati entro il 31.12.2025.

- **APE sociale**

Viene prorogato anche per il 2025 il possibile accesso all'APE sociale di cui all'art. 1 co. 179 - 186 della L. 232/2016, ossia l'indennità erogata dall'INPS per sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. A tal fine, il soggetto richiedente deve trovarsi in specifiche condizioni (stato disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità almeno al 74%, svolgimento di lavori usuranti). La medesima norma prevede poi che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

ACCESSO AGEVOLATO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI MADRI → La disposizione in esame modifica l'art. 1 co. 40 lett. c) della L. 335/95, rafforzando il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anziché 12.

DECONTRIBUZIONE SUD E NUOVO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO LAVORATORI AL SUD

→ La disposizione in esame prevede la fine anticipata della decontribuzione Sud ex art. 1 co. 161 ss. della L. 30.12.2020 n. 178 (che può essere applicata fino al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024) e introduce per gli anni 2025-2029 un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel mezzogiorno.

• Ambito applicativo

Il nuovo esonero contributivo ed è destinato ai datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

• Assetto e misura

L'agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è pari al:

- 25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;
- 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;
- 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;
- 20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;
- 15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilità) per l'anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028.

• Condizioni

Fermo restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, l'esonero contributivo spetta:

- se vengono rispettate le condizioni stabilite dall'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296;
- se il datore di lavoro è in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della L. 12.3.99 n. 68 (ovverosia assunzioni obbligatorie di disabili).

Sono poi previste condizioni specifiche. In particolare, per le microimprese e piccole e medie imprese (**imprese fino a 250 dipendenti**), l'esonero è concesso nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione 13.12.2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Invece, per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa (**imprese con organici superiore ai 250 dipendenti**):

- il riconoscimento dell'esonero è subordinato alla condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- l'efficacia dell'esonero è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

• Cumulabilità

L'esonero contributivo non è cumulabile con le seguenti agevolazioni:

- incentivo assunzione giovani under 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica ex art. 21 del DL 60/2024;
- bonus Giovani ex art. 22 del DL 60/2024;
- bonus Donne ex art. 23 del DL 60/2024;
- bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ex art. 24 del DL 60/2024.

RIDUZIONE AL 50% DELLA CONTRIBUZIONE ALLE GESTIONI INPS DI ARTIGIANI E COMMERCianti PER NUOVI ISCRITTI

→ I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti possono fruire, previa comunicazione all'INPS, di una riduzione contributiva del 50%. La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Nel dettaglio, l'agevolazione è fruibile da:

- imprenditori individuali o soci di società;
- collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell'agevolazione.

L'agevolazione prevista si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis.

- **Durata**

Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi da usufruire senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali indicate e a partire dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

- **Accredito contributivo**

Per l'accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

Ancora, alcune delle disposizioni di interesse in materia in materia di fiscalità del lavoro

MODIFICHE AGLI SCAGLIONI, ALLE ALIQUOTE, ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI E AL "TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE" → La disposizione in commento mette a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF ex art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d'imposta 2024 e riguardanti:

- la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati;
- la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

- **Riduzione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF**

Sostituendo il co. 1 dell'art. 11 del TUIR, si conferma a regime la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d'imposta 2024. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi fissata:

- al 23% fino a 28.000 euro;
- al 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- al 43% oltre 50.000 euro.

- **Detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati**

Modificando l'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d'imposta 2024. Trattamento integrativo della retribuzione Modificando l'art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo della retribuzione", per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024.

ADEGUAMENTI ADDIZIONALI IRPEF → Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale e comunale con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'IRPEF, viene prorogato al 15 aprile 2025 il termine per modificare scaglioni e aliquote applicabili all'anno d'imposta 2025.

MODIFICHE ALLA RIDUZIONE DEL C.D. "CUNEO FISCALE" → Viene rimodulata la riduzione del c.d. "cuneo fiscale" dei lavoratori dipendenti, basandola sull'esonero fiscale (e non più della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore), con il riconoscimento di un bonus o di un'ulteriore detrazione" con "non più basata sull'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma con il riconoscimento di un bonus o di un'ulteriore detrazione.

- **Ambito soggettivo**

Il bonus e l'ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR).

- **Bonus**

Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno. Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

- **Ulteriore detrazione**

L'ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

- **Modalità di riconoscimento**

Il bonus e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, i sostituti d'imposta:

- verificano la spettanza del bonus e dell'ulteriore detrazione;
- provvedono al recupero del bonus o dell'ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l'importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).

Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nel modello F24 di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.

- **Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente**

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi:

- dell'art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero);
- dell'art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);
- dell'art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati).

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-bis del TUIR.

MODIFICHE PER LE DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA → La disposizione in commento apporta alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR. Tali modifiche entrano in vigore dall'1.1.2025.

- Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

La disciplina novellata stabilisce che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettano in relazione:

- ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
- a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.

Sul punto, si segnala che:

- le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, poiché sostituite dall'Assegno unico e universale ex DLgs.230/2021;
- viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite.

- **Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi**

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

- **Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero**

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in relazione ai familiari residenti all'estero.

- **Comunicazione al sostituto d'imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione**

Ai fini dell'effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d'imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d'imposta. L'omissione di tale comunicazione comporta l'applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT → La disposizione in esame stabilisce che per il triennio 2025/2027, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit venga elevata da 258,23 euro a 1.000 euro, per tutti i dipendenti ovvero a 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche acqua, elettricità e gas, nonché delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI → Secondo quanto indicato nella norma in commento, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit verrà calcolato nel seguente modo:

- il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- il 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- il 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

FABBRICATI LOCATI A DIPENDENTI NEOASSUNTI TRASFERITI → Si dispone che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Tale disposizione si applica ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO → Si prevede che per i premi e le somme erogati nel triennio 2025/2027, l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale sui premi di risultato di cui all'art. 1 co. 182 della L. 208/2015, venga ridotta dal 10% al 5%.

DETAZZAZIONE STRAORDINARI E LAVORO NOTTURNO → Al fine di garantire stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto, su richiesta dell'interessato ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari nel periodo d'imposta 2024 di reddito di lavoro di importo non superiore a euro 40.000.

DETAZZAZIONE MANCE → Viene elevato dal 25% al 30% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro fornite dai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il limite entro il quale le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta dal lavoratore, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. Contestualmente viene elevato da 50.000 € a 75.000€ il limite complessivo di reddito per il quale si applica il regime di tassazione sostitutiva.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA PER LE IMPRESE → È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.

I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:

- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

DEDUCIBILITÀ DELLA SPESA IN CAPO ALL'IMPRESA → Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA PER I PROFESSIONISTI → Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER OMAGGI PER LE IMPRESE → Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 saranno deducibili:

- da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati.

SPESE DI PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE → Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l'art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti. La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

SUPER-DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI → La norma in commento dispone per il triennio 2025/2027 la proroga della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 216/2023.

Nel ringraziarVi per l'attenzione, Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. – S.t.p.